



## **REGOLAMENTO**

### **PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)**

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n.----- nella seduta del -----

|                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 1 - Oggetto .....                                                                                                 | 3  |
| Art. 2 - Presupposto .....                                                                                             | 3  |
| Art. 3 - Soggetti .....                                                                                                | 3  |
| Art. 4 - Multiproprietà e centri commerciali .....                                                                     | 3  |
| Art. 5 - Locali e aree scoperte soggetti .....                                                                         | 4  |
| Art. 6 - Locali ed aree scoperte esclusi .....                                                                         | 4  |
| Art. 7 - Base imponibile.....                                                                                          | 5  |
| Art. 8 - Determinazione della tariffa .....                                                                            | 7  |
| Art. 9 - Copertura dei costi del servizio .....                                                                        | 7  |
| Art. 10 - Piano economico finanziario .....                                                                            | 8  |
| Art. 11 - Articolazione della tariffa: utenze domestiche .....                                                         | 8  |
| Art. 12 - Articolazione della tariffa: utenze non domestiche .....                                                     | 9  |
| Art. 13 - Obbligazione tributaria .....                                                                                | 10 |
| Art. 14 - TARI giornaliera.....                                                                                        | 10 |
| Art. 15 - Tributo provinciale.....                                                                                     | 11 |
| Art. 16 - Riduzioni per le utenze domestiche .....                                                                     | 11 |
| Art. 17 - Riduzioni per i produttori di rifiuti speciali avviati al recupero e fuoriuscita dal servizio pubblico ..... | 11 |
| Art. 18 - Riduzioni e agevolazioni per utenze non domestiche .....                                                     | 13 |
| Art. 19 - Ulteriori agevolazioni per nuove aperture per utenze non domestiche.....                                     | 13 |
| Art. 20 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio .....                                            | 14 |
| Art. 21 - Riduzioni per compostaggio .....                                                                             | 14 |
| Art. 22 - Cumulo riduzioni.....                                                                                        | 14 |
| Art. 23 - Dichiarazione .....                                                                                          | 15 |
| Art. 24 - Riscossione.....                                                                                             | 16 |
| Art. 25 - Funzionario responsabile del tributo.....                                                                    | 16 |
| Art. 26 - Verifiche e accertamenti.....                                                                                | 16 |
| Art. 27 - Rimborsi e rateazioni .....                                                                                  | 17 |
| Art. 28 - Ravvedimento .....                                                                                           | 18 |
| Art. 29 - Contenzioso .....                                                                                            | 18 |
| Art. 30 - Entrata in vigore del regolamento.....                                                                       | 19 |
| Art. 31 - Trattamento dei dati personali.....                                                                          | 19 |
| Art. 32 - Clausola di adeguamento .....                                                                                | 19 |

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, commi 641 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conformemente alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116.
2. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento secondo la normativa vigente.
3. Il servizio integrato di gestione comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei RU; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.

### **Art. 2 - Presupposto**

1. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ai sensi dell'art.1 comma 642 Legge 147/2013 di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006.
2. Per rifiuti urbani si intendono quelli così definiti dall'art. 184, comma 2, e dall'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. 152/2006. Per la definizione di rifiuto e di rifiuto speciale si fa riferimento altresì al medesimo D.Lgs. 152/2006.

### **Art. 3 - Soggetti**

1. Il Comune di Saronno è soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento, per tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. In caso di utenze ubicate in parte anche sul territorio di Comuni limitrofi il tributo è dovuto solo se l'accesso ai locali o all'area in questione è situato nel territorio del Comune di Saronno. In caso di più accessi ubicati sul territorio di più Comuni si utilizza il metodo proporzionale.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 642, della Legge 147/2013 sono soggetti passivi coloro che integrando il presupposto di cui all'articolo 2 occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 643, della Legge 147/2013 in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. In caso di detenzione pluriennale – legata, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato – il soggetto passivo è il detentore per tutta la durata del rapporto.

### **Art. 4 - Multiproprietà e centri commerciali**

1. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, ai sensi dell'art. 1, comma 644, della Legge 147/2013, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

#### **Art. 5 - Locali e aree scoperte soggetti**

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali e le aree scoperte, posseduti, occupati o detenuti, che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In particolare si intende:
  - a. per locali, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
  - b. per aree scoperte, tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come: tettoie, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi a pagamento, dehors commerciali;
  - c. per aree scoperte operative delle attività economiche, quelle la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale.
2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, calore, gas, telefonica od informatica) o di arredamento.
3. Per le utenze domestiche, inoltre, anche in assenza delle condizioni suddette l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza.
4. Per i locali ad uso non domestico, si considerano soggetti quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
5. Sono altresì considerati imponibili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati.

#### **Art. 6 - Locali ed aree scoperte esclusi**

1. Ai sensi dell'art.1 comma 641 Legge 147/2013 non sono soggetti alla tassa i locali e le aree insuscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art.183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:
  - a. sottotetti non abitabili, non accessibili mediante scale fisse, per l'intera superficie;
  - b. sottotetti non abitabili accessibili mediante scale fisse, limitatamente alla parte di locale con altezza inferiore a mt 1,50 e in generale le superfici con altezza inferiore a mt 1,50 o altra altezza prevista dal regolamento edilizio comunale;
  - c. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva riservata, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili, ecc.;
  - d. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
  - e. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola, presenza umana;
  - f. aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno.
  - g. aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione.

- h. aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
  - i. aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
  - j. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, come ad esempio, parcheggi gratuiti, aree destinate a verde, giardini, lastrici solari, corti, balconi, porticati non chiusi e chiudibili con strutture fisse;
  - k. le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della mancata applicazione del tributo sui locali e aree di cui ai commi precedenti, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione iniziale o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla detassazione, gli elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegare idonea documentazione tale da permettere all'ufficio la verifica di quanto dichiarato.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

### **Art. 7 - Base imponibile**

1. La base imponibile è data:
- a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138;
  - b. per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.
2. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, è applicata, alla superficie a tal fine utilizzata, la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici pertinenti all'edificio o al mappale asservito allo stesso, in base alle planimetrie catastali.
6. Alle aree di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.
7. Per l'attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

8. Secondo quanto previsto dall'art.1 comma 649 primo periodo della Legge 147/2013 nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in modo prevalente e continuativo, rifiuti speciali al cui smaltimento è tenuto il produttore, a condizione che esso ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
9. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 le superfici destinate alle attività di cui alle lettere a), b), g), i) producono solo rifiuti speciali e sono pertanto escluse dalla tassa; con riferimento alle medesime attività restano invece tassabili le superfici (fabbricati, mense, servizi, uffici) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti speciali, con le attività produttive di soli rifiuti speciali ex art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.
10. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 183 comma 1 lett. b-ter) e 184 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 152/2006 i rifiuti delle attività industriali, generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, sono sempre speciali. Con riferimento alle aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) continuano a valere, invece, le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani (art. 1 comma 641 Legge 147/2013).
11. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d), e), f), h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani.
12. Per le utenze non domestiche di seguito indicate, ai sensi dell'art.1 commi 649 e 682 della Legge 147/2013, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e delle aree le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

| <i><b>Categoria di attività</b></i>                                                            | <i><b>% di riduzione della<br/>superficie<br/>promiscua</b></i> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| lavanderie a secco, tintorie non industriali                                                   | 20%                                                             |
| laboratori fotografici, eliografie                                                             | 20%                                                             |
| autoriparatori, elettrauti                                                                     | 30%                                                             |
| gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici                                    | 10%                                                             |
| laboratori di analisi                                                                          | 15%                                                             |
| autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi                                                       | 10%                                                             |
| laboratori di verniciatori, ceramiche e smalti                                                 | 50%                                                             |
| metalmeccanici e fabbri                                                                        | 15%                                                             |
| falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresine | 20%                                                             |
| tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie                                         | 20%                                                             |
| marmisti e lapidei                                                                             | 30%                                                             |

13. Per beneficiare di quanto previsto dal comma precedente il contribuente è tenuto a indicare le superfici da escludere o a richiedere l'applicazione della percentuale di riduzione nella dichiarazione della tassa originaria o di variazione, con la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente (es. contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione).
14. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione, non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco di cui al comma 12, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività qualitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

15. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 649, ultimo periodo, della Legge 147/2013, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto – nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo – della parte dell'area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
16. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, nei modi e nei tempi previsti dal presente regolamento ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
17. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

## **TITOLO II - TARIFFA**

### **Art. 8 - Determinazione della tariffa**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa della TARI è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/06, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. Per il ripristino degli equilibri di bilancio si applica la deroga prevista dall'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e le tariffe possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20 agosto 2000, n. 267.
2. La delibera tariffaria deve essere inviata, in formato elettronico, al Ministero Economia e Finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre, affinché avvenga la pubblicazione entro il 28 ottobre. Tale pubblicazione ha efficacia costitutiva.
3. Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti e tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999.
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, adeguatamente motivato, stabilisce la ripartizione dei costi del servizio di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 tra le utenze domestiche e quelle non domestiche ed i coefficienti previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

### **Art. 9 - Copertura dei costi del servizio**

1. Le tariffe devono garantire la copertura integrale di tutti i costi efficienti relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base al nuovo metodo tariffario definito dalla deliberazione dell'autorità di regolazione reti, energia, ambienti (Arera) n. 443 del 31 ottobre 2019 e s.m.i.

2. Dal costo deve essere sottratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, pari al contributo MIUR, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, così come previsto dalla determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020.
3. Nella determinazione dei costi di cui al comma 1 sono state considerate anche le risultanze dei fabbisogni standard.

#### **Art. 10 - Piano economico finanziario**

1. Il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto stabilito dal nuovo metodo tariffario introdotto dalla deliberazione Arera n. 443/2019 e lo trasmette al Comune per la validazione. Successivamente, il piano finanziario viene trasmesso all'Arera per la definitiva approvazione, mentre il comune procede con l'approvazione delle tariffe. In caso di inerzia da parte del gestore o del Comune, si applica quanto previsto dall'art. 7 della deliberazione Arera n. 443/2019.
2. Il contenuto del piano finanziario è stabilito sulla base delle norme dell'art. 8 del D.P.R. 158/99, nonché dell'art. 18 dell'allegato alla deliberazione Arera n. 443/2019 e s.m.i.

#### **Art. 11 - Articolazione della tariffa: utenze domestiche**

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e non domestiche. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.
5. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal primo gennaio.
7. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
8. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

9. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione in cui non siano presenti soggetti residenti si applica la tariffa corrispondente al numero dei componenti dichiarati nella denuncia di inizio occupazione. Nel caso in cui venga comunicato che nell'abitazione non è presente alcun soggetto si applica la tariffa corrispondente alla presenza di un componente. In mancanza di dichiarazione di inizio occupazione il numero dei componenti, viene stabilito in base ai seguenti criteri:

| <b>Superficie</b>  | <b>n. componenti</b> |
|--------------------|----------------------|
| fino a mq. 45      | 1                    |
| da mq. 46 a mq. 60 | 2                    |
| da mq. 61 a mq. 75 | 3                    |
| oltre mq. 75       | 4                    |

10. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
11. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di una unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
12. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
13. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
14. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
15. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, occupate o condotte da persone fisiche quale pertinenza di locale abitativo, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall'abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa.

#### **Art. 12 - Articolazione della tariffa: utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività d'impresa, arti o professioni, e le comunità e/o le altre attività non aventi scopo di lucro:
- La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando coefficienti che misurano la potenzialità a produrre rifiuti.
  - Le utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 1 comma 682, punto 2) dell'art. 1 della legge 147 del 27.12.2013, sono classificate in categorie omogenee sulla base della potenzialità a produrre rifiuti secondo le categorie previste dal D.P.R. n. 158/99.
  - Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della determinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
2. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio immobiliare.

3. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. (Kc).
4. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. (Kd).
5. Il locale non adibito ad alcuna attività è assoggettato alla sola quota fissa, applicando alla superficie imponibile la tariffa per unità di superficie riferita alla classificazione catastale e/o all'ultima tipologia di attività svolta, calcolata nella misura massima del coefficiente di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. (Kc)
6. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

#### **Art. 13 - Obbligazione tributaria**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
2. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 23 decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### **Art. 14 - TARI giornaliera**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera, salvo quanto previsto per il canone unico patrimoniale relativo alle occupazioni temporanee in aree mercatali.
2. L'occupazione o detenzione si considera temporanea per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa relativa alla categoria corrispondente, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.
5. Per gli spettacoli viaggianti e le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni), la riscossione della tariffa va effettuata in via anticipata.

6. Per le occupazioni abusive la tariffa giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi.
7. Alla tariffa giornaliera sui rifiuti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale.

#### **Art. 15 - Tributo provinciale**

1. Al tributo sui rifiuti e sui servizi è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo è applicato all'ammontare del tributo disciplinato da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia di Varese, fino ad un massimo del 5%.
3. Per la riscossione del tributo provinciale, nel caso in cui l'incasso avvenga tramite il Comune, quest'ultimo trattiene il compenso previsto dal richiamato articolo 19 del D.Lgs. n. 504/92.

### **TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

#### **RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE**

##### **Art. 16 - Riduzioni per le utenze domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a. abitazioni e relative pertinenze condotte da un unico occupante residente nel Comune di età pari o superiore ad anni 65, per le quali si applica una riduzione della tassa pari al 15%;
  - b. abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo ove non vi sia stabilita la residenza: riduzione del 15%;
  - c. riduzione della tassa di 2/3 in favore dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto;
  - d. abitazioni occupate da soggetti che risultino ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità direcupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a mesi sei, si applica una riduzione del 30%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### **RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE**

##### **Art. 17 - Riduzioni per i produttori di rifiuti speciali avviati al recupero e fuoriuscita dal servizio pubblico**

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali hanno diritto ad una riduzione fino al 40% della quota variabile

della tariffa.

2. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per "recupero" si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t-bis), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per "recupero di materia" si intende qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.
4. Le operazioni di recupero sono elencate, in maniera esemplificativa e non esaustiva, all'allegato C, della parte IV del richiamato decreto ambientale (D.Lgs. n. 152/2006).
5. La riduzione fruibile è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti avviati al recupero - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158/1999, riferita alla categoria dell'utenza non domestica (Kd massimo parte variabile).
6. La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:
  - a. copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;
  - b. copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
  - c. copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
  - d. copia MUD.
7. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata entro il 30 aprile dell'anno successivo esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
  - a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
  - b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
  - c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
  - d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
  - e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
  - f. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

8. La riduzione disciplinata dal presente articolo verrà calcolata a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapienza, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.
9. Le utenze non domestiche che intendono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, sono tenute a presentare apposita documentazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno a dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
10. Nel caso di utenze di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali, comunque con decorrenza dall'anno successivo.
11. Le utenze non domestiche di cui al precedente punto sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa, riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
12. Le utenze non domestiche di cui al comma 9 devono presentare la dichiarazione con le modalità di cui al precedente comma 7, per comunicare che intendono avvalersi del mercato per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza, previa presentazione di ulteriore dichiarazione entro il 30 giugno per la richiesta di ritornare ad avvalersi del servizio pubblico.

#### **Art. 18 - Riduzioni e agevolazioni per utenze non domestiche**

1. La tariffa è ridotta nei casi e nella misura sotto indicata:
  - a. attività commerciali ed artigianali ubicate in zone in cui vi è un'alterazione della viabilità veicolare e pedonale a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche i cui lavori si protraggono per oltre 6 mesi: si applica una riduzione del 20% alla parte variabile della tariffa di riferimento;
  - b. titolari di nuovi esercizi per le attività di commercio (a esclusione di compro-oro, sale scommesse, sale che hanno slot-machine o videolottery), artigianato, nonché per la somministrazione di alimenti e bevande: è riconosciuta la riduzione di cui all'articolo 19.
2. L'Amministrazione comunale si riserva di riconoscere eventuali ulteriori agevolazioni e/o esenzioni per ampliamenti e/o nuove occupazioni in occasione di eventi e/o manifestazioni di particolare attrattività. La durata dell'agevolazione non potrà in ogni caso superare i 30 giorni.
3. Tutte le riduzioni di cui ai commi precedenti sono riconosciute a richiesta dell'utenza, a pena di decadenza dal diritto al beneficio, e a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della TARI. Le riduzioni decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta.
4. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

#### **Art. 19 - Ulteriori agevolazioni per nuove aperture per utenze non domestiche**

1. Per le nuove aperture di utenze non domestiche di cui al precedente art. 18 comma 1-b, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:
  - a. Per i primi 60 giorni di attività è riconosciuta l'esenzione della parte variabile della tariffa;
  - b. Dopo i primi 60 giorni di attività e per il primo anno è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari all'80%

- c. per il secondo anno la riduzione della parte variabile è pari al 50%
- d. per il terzo anno la riduzione della parte variabile è pari al 25%
- e. dal quarto anno la tariffa non beneficia più di riduzioni

## **RIDUZIONI PER UTENZE SIA DOMESTICHE e sia NON DOMESTICHE**

### **Art. 20 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 300 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso il centro di raccolta comunale.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. La riduzione viene ragguagliata ai giorni/anno in cui i presupposti di cui al comma precedente si siano verificati.

### **Art. 21 - Riduzioni per compostaggio**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658, della legge 147/2013 e dell'art. 37, della legge 221/2015, alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, prodotti nell'ambito delle attività agricole e florovivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa nella seguente misura:
  - a. 10% alle utenze domestiche;
  - b. 20% alle imprese agricole e florovivaistiche.
2. La riduzione compete esclusivamente su istanza, da parte del contribuente, corredata da certificazione rilasciata dal Gestore del Servizio Rifiuti in merito al rilascio di apposita compostiera.
3. Le utenze domestiche che intendano effettuare il compostaggio debbono essere dotate di un orto e/o giardini ad uso esclusivo.
4. La pratica del compostaggio è possibile esclusivamente in area aperta adiacente all'abitazione o facente parte dell'azienda agricola; non è pertanto possibile adottare la pratica del compostaggio su balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto, anche se privati, nel cortile condominiale. L'utente dovrà gestire la prassi del compostaggio in modo decoroso e secondo la "diligenza del buon padre di famiglia", al fine di evitare l'innescarsi di odori molesti o favorire la proliferazione di animali indesiderati.

### **Art. 22 - Cumulo riduzioni**

Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni in via progressiva.

## **TITOLO IV - DICHIARAZIONE - RISCOSSIONE**

### **Art. 23 - Dichiarazione**

- 1.** L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all'articolo 3 e determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso di locali o aree.
- 2.** I soggetti individuati all'articolo 5 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Concessionario, su specifico modello messo a disposizione dallo stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo da quando:
  - a.** ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree;
  - b.** si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
  - c.** si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
- 3.** La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Concessionario, allo sportello fisico o online, oppure può essere inoltrata allo stesso mediante:
  - a.** il servizio postale,
  - b.** posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo istituzionale comune.
  - c.** Nei casi di trasmissione delle dichiarazioni previste dai precedenti punti, fa fede la data di invio. Per richiedere informazioni è possibile contattare il servizio di assistenza clienti tramite il contact center con il relativo numero verde dedicato.
  - d.** Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Concessionario provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
- 4.** L'ufficio TARI deve dare riscontro all'utente di aver ricevuto tutta la documentazione entro 60 giorni dalla ricezione della medesima.
- 5.** In occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, deve essere presentata la contestuale dichiarazione tari.
- 6.** In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro i termini previsti, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 7.** Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 2.
- 8.** Il Concessionario del servizio di accertamento della tassa può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 1, comma 644 della legge n. 147/2013, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio e al centro commerciale integrato ai sensi della legge n. 220 dell'11.12.2012. L'elenco deve essere completo di tutti i dati utili alla tassazione. Per la mancata o infedele esecuzione di tutto o parte di quanto richiesto, nei confronti degli amministratori sarà applicata la sanzione di € 200,00 per ogni condominio.

#### **Art. 24 - Riscossione**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il versamento della tassa è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17, del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite la piattaforma dei pagamenti di PagoPA e delle altre modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il pagamento dell'importo dovuto può essere effettuato in una rata unica o in tre rate di cui almeno una rata dopo il 1° dicembre, per il rispetto di quanto disposto dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019.
3. Il Concessionario provvede all'invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, contenenti l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze, ovvero l'importo dovuto per il pagamento in un'unica soluzione.
4. La bolletta recapitata per il pagamento della TARI riporta il termine di scadenza, nonché la data di emissione antecedente di almeno 20 (venti) giorni rispetto a quella stabilita per il pagamento.
5. Al fine di garantire all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto, la TARI è riscossa con modello F24 e con bollettino per versamento mediante piattaforma di PagoPA.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, l'importo minimo da versare è pari ad € 12,00 per anno d'imposta.

#### **Art. 25 - Funzionario responsabile del tributo**

A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della TARI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai predetti tributi.

### **TITOLO V - ACCERTAMENTO**

#### **Art. 26 - Verifiche e accertamenti**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla Legge n. 147/2013 e s.m.i. e dalla Legge n. 296/2006 in particolare l'art.1 commi 161,162,165,166,171 e 184 e s.m.i., nonché dalle disposizioni normative vigenti in materia.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, possono essere inviati questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di incompleta compilazione del questionario, il funzionario responsabile del tributo informa il contribuente e lo invita a completare il questionario stesso entro il termine di 15 giorni. Decorso inutilmente tale termine verranno applicate le procedure di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.
4. Il Concessionario provvede a svolgere, le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, e per la verifica della sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
5. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
6. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".
7. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati

o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.

8. In caso di mancato versamento di una o più rate alle prescritte scadenze, il Concessionario provvede a notificare al contribuente atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato e degli interessi.
9. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo, con un minimo di 50 euro.
10. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
11. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
12. Le sanzioni di cui ai commi 9, 10 e 11 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi moratori richiesti in sede di accertamento da parte del Concessionario.
13. Per quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.
14. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 250,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento e nei limiti dell'art. 35, una rateazione comprensiva degli interessi dovuti per legge. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
15. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
16. In mancanza di adempimento dell'avviso, sarà avviata la procedura di riscossione mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973, o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e s.m.i. e alla Legge n. 160/2019 e s.m.i.
17. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.L. 02.03.2012, n. 16 convertito in legge n. 44/2012, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

#### **Art. 27 - Rimborsi e rateazioni**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, l'importo minimo per il quale il Comune dispone il rimborso è pari ad € 12,00 per anno d'imposta.
3. Le istanze di rimborso non danno al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.

4. Qualora sia verificata l'esistenza di un credito a seguito della richiesta scritta di rettifica da parte del contribuente, l'ufficio tributi procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, adottando una delle seguenti modalità:
  - a. con detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
  - b. con rimessa diretta, se l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione.
5. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento delle somme non dovute.
6. Per ciascun anno d'imposta non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori al versamento minimo fissato dall'articolo 24 del presente Regolamento.
7. I rimborsi sono erogati entro 180 giorni dal ricevimento dell'istanza.
8. Il Concessionario può concedere dilazioni e/o rateazioni su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento delle Entrate del Comune di Saronno. Nel caso di importi superiori a € 50.000,00, il contribuente è tenuto a presentare a garanzia apposita fidejussione bancaria o assicurativa.
9. Gli utenti destinatari del bonus elettrico e gas possono richiedere la rateazione della bolletta TARI presentando, a pena di decadenza dal beneficio, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., con cui attestano di beneficiare del predetto bonus.
10. La rateazione può essere richiesta anche dagli utenti a cui sono pervenute bollette con importi che superano del 30% la media dei documenti degli ultimi due anni.
11. L'importo da versare potrà essere suddiviso in ulteriori rate, rispetto a quelle previste, il cui ammontare non può essere inferiore ad € 30,00.
12. Le somme dovute e quelle da rimborsare devono essere arrotondate all'euro ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della Legge 296/2006.

#### **Art. 28 - Ravvedimento**

1. 1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 comma 1 lettere a), a)-bis, b), b)-bis, b)-ter, c).
2. 2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

### **TITOLO VI - CONTENZIOSO**

#### **Art. 29 - Contenzioso**

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs 31.12.1992, n. 546 e successive modificazioni.
3. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e del D. Lgs. 159/2015, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative

all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
5. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal richiamato specifico regolamento in materia di entrate comunali.

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 30 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2023.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. Restano fatte salve altre diverse decorrenze indicate nel presente regolamento.

### **Art. 31 - Trattamento dei dati personali**

I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel rispetto dell'art. 13, del Regolamento europeo n. 679/2016, e s.m.i. denominato "regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali" (GDPR).

### **Art. 32 - Clausola di adeguamento**

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente, delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto.

### **Art. 33 - Normativa di riferimento**

Decreto Legge 47/2014  
Decreto Legge 193/2016  
Decreto Legge 41/2021  
Decreto Legislativo 504/1992  
Decreto Legislativo n. 546/1992  
Decreto Legislativo 218/1997  
Decreto Legislativo 241/1997  
Decreto Legislativo 446/1997  
Decreto Legislativo 471/1997  
Decreto Legislativo 472/1997  
Decreto Legislativo 36/2003  
Decreto Legislativo 152/2006  
Decreto Legislativo 23/2011  
Decreto Legislativo 159/2015  
Decreto Legislativo 116/2020  
Decreto Legislativo 267/2020  
Decreto Presidente della Repubblica 158/1999  
Decreto Presidente della Repubblica 445/2000  
Deliberazione ARERA n. 443/2019  
Deliberazione ARERA n. 444/2019

Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020

Legge 549/1995

Legge 296/2006

Legge 147/2013

Legge 205/2017

Legge 160/2019

Legge 178/2020